



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.10.2004
COM(2004)747 definitivo

2002/0222 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, che abroga la direttiva
87/102/CE e modifica la direttiva 93/13/CE**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE e modifica la direttiva 93/13/CE

1. ITER DELLA PROCEDURA

La proposta – COM (2002) 443 def. – 2002/0222 (COD) è stata adottata dalla Commissione l'11 settembre 2002 ed è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 12 settembre 2002.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 17 luglio 2003 (CESE 2003/918).

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura 152 emendamenti il 20 aprile 2004.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo¹, modificata nel 1990 e nel 1998², ha istituito il quadro comunitario relativo al credito al consumo al fine di contribuire alla creazione di un mercato unico nel campo del credito e di porre norme minime comuni a tutela del consumatore.

Da una serie di studi e da ampie consultazioni delle parti interessate, è risultato che la direttiva 87/102/CEE non rispecchia più la situazione attuale del mercato del credito al consumo e necessita quindi una revisione³. Nel settembre 2002 la Commissione ha

¹ Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

² Direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, GU L 61 del 10.3.1990 pagg. 14-18, a sua volta modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, GU L 101 dell'1.4.1998 pagg. 17-23.

³ Comunicazione della Commissione – Servizi finanziari: come rafforzare la fiducia dei consumatori – Sul seguito del Libro verde "Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori", COM(97)309 def.

adottato una proposta di direttiva che introduce disposizioni completamente nuove in materia di credito al consumo.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

Tenendo conto del parere espresso dal Parlamento europeo in prima lettura, questa proposta modificata adatta sotto vari riguardi l'originaria proposta di direttiva in materia di credito ai consumatori. In particolare, viene limitato il campo d'applicazione della direttiva, sono introdotti regimi semplificati per taluni tipi di contratti di credito e sono soppresse alcune disposizioni già esistenti nella legislazione comunitaria o rese superflue dall'esistenza di norme nazionali soddisfacenti. La proposta modificata introduce il concetto di "credito combinato", nonché una versione riveduta del metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale e mette l'accento sugli obblighi d'informazione precontrattuale e contrattuale.

4. COMMENTI SUGLI EMENDAMENTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

4.1. Emendamenti accolti integralmente dalla Commissione

Gli emendamenti 5, 8, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 39, 42, 43, 46, 50, 51, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 86, 102, 104, 109, 111, 113, 116, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 146, 148, 199, 201 possono essere accolti così come presentati dal Parlamento, in quanto chiariscono il testo e precisano alcune definizioni.

4.2. Emendamenti non accolti dalla Commissione

Gli emendamenti 4, 10, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 44, 45, 47, 48, 49, 76, 77, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 106, 110, 112, 114, 115, 121, 124, 131, 137, 140, 142, 151, 152, 161, 175, 178, 181, 182, 183, 193, 196, 204 non possono essere accolti dalla Commissione.

4.3. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o previa riformulazione

Tutti gli altri emendamenti possono essere accolti in parte o in via di principio, previa riformulazione, in quanto introducono miglioramenti quanto alla chiarezza del testo o su aspetti particolari, o aggiunte che possono essere utili ai fini dell'applicazione della proposta. **Negli articoli citati qui di seguito, le modifiche che riprendono gli emendamenti del Parlamento sono sottolineate, mentre le modifiche inserite dalla Commissione sono sottolineate e in corsivo.** Le modifiche principali sono le seguenti:

4.3.1. Campo d'applicazione

Saranno esclusi dal campo d'applicazione i seguenti contratti: contratti di fidejussione che garantiscono crediti alle imprese, contratti certificati da un tribunale (em. 59), contratti di credito in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi senza il pagamento di altre spese (em. 60, 184), contratti di credito conclusi con agenzie di prestiti su pegno (em. 55), contratti di credito di importo superiore a € 100.000 (em. 185). Queste modifiche riguardano l'articolo 3 (Campo d'applicazione).

La Commissione propone di introdurre due “regimi leggeri”, per quanto riguarda l’informazione precontrattuale e contrattuale. I tipi di contratti soggetti a questi regimi leggeri saranno definiti nell’articolo 3 (Campo d’applicazione) e due nuovi articoli (6 e 7) elencheranno gli obblighi d’informazione.

- Il primo “regime leggero” concerne i crediti in conto corrente (em. 57, 179) e sarà specificato in un nuovo articolo 6:

“Quando un contratto di credito ha per oggetto un credito sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, il consumatore è informato, prima della conclusione del contratto:

- dell’importo totale del credito;
- del tasso debitore;
- del tasso annuo effettivo globale con l’impiego di un esempio rappresentativo che deve riportare tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
- delle spese addebitate dal momento della stipula del contratto, nonché delle condizioni di una loro eventuale modifica;
- delle condizioni e della procedura per la cessazione del rapporto contrattuale.”

- Il secondo “regime leggero” sarà specificato in un nuovo articolo 7, così formulato :

“Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta concernente un contratto di credito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito forniscono, su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, le seguenti informazioni:

a) l’importo totale del credito;

b) il tasso debitore;

c) il tasso annuo effettivo globale con l’impiego di un esempio rappresentativo che deve riportare tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

d) la durata del contratto di credito;

e) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare.”

Esso riguarda particolari contratti di credito relativi a:

- crediti di importo inferiore a € 300;
- crediti “concessi a un pubblico limitato, a un tasso d’interesse inferiore a quello abitualmente proposto sul mercato o a tasso zero, quando il creditore adempie un obbligo istituzionale con finalità di interesse generale” (em. 53);
- crediti concessi da talune associazioni senza fini di lucro, come le unioni di credito (em. 61);

- contratti di credito destinati a rifinanziare i debiti esistenti di un consumatore al fine di evitare un'azione giudiziaria e che non abbiano la conseguenza di peggiorare la situazione del consumatore (em. 54).

4.3.2. *Contratti di credito combinati (35, 105, 108, 165, 176)*

Il concetto di contratto combinato contiene i seguenti elementi:

Un “contratto di credito combinato” è un contratto in base al quale il credito in questione serve *esclusivamente* a finanziare un contratto relativo alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio, quando i due contratti costituiscono *da un punto di vista obiettivo* una *unità* commerciale. Si configura una *unità* commerciale quando il fornitore o il prestatore di servizi finanziano essi stessi il credito ai consumatori o, in caso di finanziamento da parte di terzi, quando il *creditore* si avvale dei servizi *del fornitore o del prestatore di servizi* in relazione alla *predisposizione o alla stipula del contratto di credito, o quando il contratto di credito fa riferimento ai beni o ai servizi specifici da finanziare con il credito*”.

Questa definizione sarà inserita nell'articolo 2 (Definizioni).

Nel caso di un contratto di credito combinato, se il consumatore può recedere dal contratto di acquisto, potrà recedere anche dal contratto di credito. La direttiva, tuttavia, non prevederà conseguenze per i contratti d'acquisto in caso di recesso dal contratto di credito. Non sembra appropriato introdurre tali conseguenze in una direttiva riguardante i soli contratti di credito. I principi stabiliti nell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 87/102 (diritto di procedere contro il creditore) devono però essere mantenuti, in quanto sono stati applicati da tutti gli Stati membri. Saranno quindi integralmente ripresi nel corrispondente articolo.

4.3.3. *Informazioni di base (em. 62)*

L'articolo 4 (Pubblicità) sarà soppresso; un nuovo articolo relativo alle “informazioni di base” è così formulato:

- “1. Ogni pubblicità relativa a contratti di credito comprende informazioni di base, tra le quali figura il costo del credito conformemente al presente articolo.
2. Tra le informazioni di base figurano, nell'ordine indicato e in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo, l'importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto di credito, il numero e l'ammontare delle rate mensili e le spese di ogni genere connesse al contratto di credito conformemente alle sue condizioni e note al creditore. Se un servizio connesso al contratto di credito, in particolare un'assicurazione, è obbligatorio per ottenere il credito o il tasso indicato nell'annuncio pubblicitario, e il suo costo non può essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a questo servizio è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, con il tasso annuo effettivo globale.

Quando queste condizioni di credito non sono offerte in maniera generalizzata a tutti i consumatori, deve essere indicato il tasso annuo effettivo globale, mediante almeno due esempi rappresentativi.

Qualora, all'inizio del contratto di credito, venga offerto per un periodo di tempo limitato un tasso debitore inferiore, nell'annuncio pubblicitario deve figurare il tasso annuo effettivo globale calcolato in base all'intera durata del contratto di credito.

Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva [...]/.../CE del .../.../... (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)]”

4.3.4. *Informazione precontrattuale (em. 65, 188)*

Nella fase precontrattuale le informazioni conterranno tutti i dati essenziali di cui il consumatore deve disporre per poter confrontare le varie offerte, e tra questi il costo totale del credito e il tasso annuale effettivo globale (TAEG). Saranno inoltre fornite informazioni circa la stipula obbligatoria di un contratto aggiuntivo, secondo quanto indicato nell'annuncio pubblicitario. Queste informazioni sono necessarie perché il consumatore possa compiere la sua scelta, in quanto un TAEG comprendente il costo dell'assicurazione sarà necessariamente superiore a quello che esclude tale costo. Saranno altresì specificati i diritti del consumatore e i costi (in particolare il diritto di rimborso anticipato e di recesso e il relativo costo), affinché il consumatore possa compiere la propria scelta con piena cognizione di causa.

Il concetto di prestito responsabile di cui all'articolo 9 sarà modificato e trasferito al capitolo sulle informazioni precontrattuali. I creditori devono valutare la solvibilità del consumatore sulla base delle informazioni da esso fornite ed eventualmente consultando banche di dati. Al tempo stesso, è essenziale, per un credito responsabile, imporre ai creditori obblighi sostanziali in materia di informazione precontrattuale e un obbligo adeguato di stabilire, tra i contratti di credito che abitualmente offrono, il tipo e l'importo totale del credito più appropriati.

Il testo è così formulato:

1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario sono tenuti a rispettare il principio del prestito responsabile. Il prestito responsabile implica da parte del creditore e, se del caso, dell'intermediario il soddisfacimento degli obblighi di informazione precontrattuale nonché la verifica della capacità di credito del consumatore sulla base delle informazioni fornite da quest'ultimo e, ove opportuno, consultando la banca dati pertinente.

Qualora il contratto permetta la modifica dell'importo totale del credito dopo la data di conclusione del contratto, il creditore è tenuto ad aggiornare le informazioni finanziarie di cui dispone e a valutare la capacità di credito del consumatore prima di ogni aumento significativo dell'importo totale del credito.

2. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, le informazioni essenziali necessarie alla conclusione del contratto di credito in questione. Le informazioni riguardano:

a) le garanzie e le assicurazioni richieste;

b) la durata del contratto di credito;

- c) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare, presentati per quanto possibile in un piano di pagamenti;
- d) se del caso, le spese di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'utilizzazione di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale;
- e) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo del credito;
- f) se del caso, il tasso debitore, le condizioni applicabili a tale tasso, nonché, eventualmente, ogni indice, sempre che disponibile, o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di adattamento del tasso debitore;
- g) il tasso annuo effettivo globale e il costo totale del credito, con l'impiego di un esempio rappresentativo. Tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso sono indicati;
- h) i costi che il consumatore deve versare all'atto della conclusione del contratto a persone diverse dal creditore, in particolare il notaio, l'amministrazione fiscale, l'ufficio del registro e, in generale, i costi imposti dall'amministrazione competente in materia di registrazione e di garanzie sono indicati. Se un servizio connesso al contratto di credito, in particolare un'assicurazione, è obbligatorio per ottenere il credito o il tasso indicato nell'annuncio pubblicitario, e il suo costo non può essere determinato in anticipo, l'obbligo di ricorrere a tale servizio è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata;
- i) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso e la procedura per l'esercizio di tale diritto;
- j) il diritto di essere informato del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione della capacità di credito, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
- k) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le relative spese, con l'indicazione dell'importo o del metodo di calcolo;
- l) gli interessi di mora applicabili al momento in cui sono fornite le informazioni di cui alla presente disposizione nonché le modalità di adattamento degli stessi e le penali per mancata esecuzione.

Nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2002/65/EC, tale informazione dovrà comprendere, oltre alle informazioni prescritte dalla presente disposizione, almeno le informazioni di cui alle lettere c), e), e g) del presente paragrafo.

L'obbligo di informazione di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche consegnando una bozza di contratto contenente le informazioni a norma dell'articolo 10.

3. Nel caso di un contratto in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un ammortamento corrispondente dell'importo totale del credito, ma servono a ricostituire il capitale nei periodi e alle condizioni previste dal contratto di credito o dal contratto connesso, le informazioni fornite conformemente alla presente disposizione devono comprendere una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti non garantiscono il rimborso dell'importo totale del credito prelevato, a meno che non sia fornita tale garanzia.

4. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l'importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito.

4.3.5. *Informazione contrattuale (em. 79, 81, 84, 87, 107)*

Le informazioni fornite nel contratto di credito devono essere complete e contenere tutte le informazioni fornite nella fase precontrattuale – con un TAEG calcolato in modo completo (poiché in questa fase la banca è a conoscenza di tutti i costi) e il costo totale del credito – nonché tabelle d'ammortamento dettagliate nel caso dei prestiti a tasso fisso.

Le penali per mancata esecuzione devono essere indicate in modo tale che il consumatore possa valutare le conseguenze di un mancato pagamento.

Affinché il testo risulti più chiaro, la proposta modificata enumera esplicitamente tutte le informazioni contrattuali obbligatorie:

“1. I contratti di credito e i contratti di fideiussione sono redatti su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

Tutte le parti contraenti ricevono una copia del contratto di credito. Il fideiussore riceve una copia del contratto di fideiussione.

Nei contratti sono riportate informazioni relative all'accesso a procedure stragiudiziali di reclamo e sono altresì indicate le modalità applicabili ove il creditore o l'intermediario del credito intervengano in tali procedure.

2. Il contratto di credito riporta, *in modo chiaro e conciso*:

a) l'identità e l'indirizzo delle parti contraenti, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo dell'intermediario del credito coinvolto;

b) le garanzie e le assicurazioni richieste;

c) la durata del contratto di credito;

d) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare;

e) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata e tasso fissi, un estratto, sotto forma di una tabella di ammortamento, degli importi dovuti, nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi;

- f) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
- g) un estratto dei costi (ripartiti per voce ed entità) che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale ma che sono noti al creditore o all'intermediario del credito e sono a carico del consumatore, ossia gli interessi di mora applicabili al momento della conclusione del contratto e le modalità del loro adeguamento, le spese o le penali per sconfinamento dell'importo totale del credito e le spese di mancata esecuzione;
- h) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo del credito;
- i) eventualmente, i beni e/o i servizi finanziati;
- j) se del caso, il tasso debitore, le condizioni applicabili a tale tasso, nonché, eventualmente, ogni indice, sempre che disponibile, o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di adattamento del tasso debitore;
- k) il costo totale del credito al consumatore e il tasso annuo effettivo globale, calcolato al momento della conclusione del contratto di credito, sulla base di tutti i dati finanziari e delle ipotesi applicabili al contratto;
- l) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso e la procedura per l'esercizio di tale diritto.
- m) il diritto al rimborso anticipato, la procedura da seguire in caso di rimborso anticipato e, se del caso, le relative spese, con l'indicazione dell'importo o del metodo di calcolo;
- n) il diritto di essere informato del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione della capacità di credito, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
- o) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di credito;
- p) informazioni concernenti i diritti derivanti dall'articolo 15 nonché le condizioni del loro esercizio.

3. Il contratto di fideiussione riporta l'importo massimo garantito, nonché le penali per la mancata esecuzione da applicare secondo le modalità di cui al paragrafo 2, lettera e)."

4.3.6. Disposizioni già esistenti nella legislazione comunitaria

La proposta iniziale conteneva disposizioni relative ad aspetti già disciplinati dalla legislazione comunitaria vigente, in particolare la vendita "porta a porta"⁴ (articolo 5), la protezione dei dati (articolo 8)⁵ (em. 180) e le clausole abusive (articolo 15)⁶ (em. 95).

Sulla scorta del parere del Parlamento europeo, la Commissione propone di attenersi al principio di non disciplinare materie già oggetto di direttive. Tuttavia, l'esistenza di clausole abusive proprie ai contratti di credito esige che siano aggiunte nell'allegato della direttiva sulle clausole abusive tutte le clausole che impongono quale condizione per il prelievo di mettere in pegno le somme prese a prestito o di destinarle alla costituzione di un deposito, salvo il caso in cui il consumatore ottiene per tale pegno o deposito un tasso almeno pari al tasso annuo effettivo globale; obbligano il consumatore a sottoscrivere un altro contratto con il creditore o con una persona terza, salvo il caso in cui le spese relative a tale contratto sono incluse nel costo totale del credito; obbligano il consumatore a far finanziare dallo stesso creditore il valore residuo e ogni ultimo pagamento di un contratto di credito che serve a finanziare l'acquisto di un bene mobile o di un servizio. L'articolo 15 relativo alle clausole abusive è modificato nel modo seguente:

“L'allegato della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁷ è modificato nel modo seguente:

3. Clausole dei contratti di credito ai consumatori (come definiti all'articolo 2, lettera c) della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori) che hanno come obiettivo o come effetto di:

- a) imporre al consumatore, quale condizione per il prelievo, di mettere in pegno per intero o in parte delle somme prese a prestito o concesse o di destinarle, per intero o in parte, alla costituzione di un deposito o all'acquisto di titoli mobiliari o di altri strumenti finanziari, salvo il caso in cui il consumatore ottiene per tale deposito, acquisto o pegno, almeno un tasso identico al tasso annuo effettivo globale convenuto;
- b) obbligare il consumatore, all'atto della conclusione di un contratto di credito, a sottoscrivere un altro contratto con il creditore, con l'intermediario del credito o con una persona terza designata da questi, salvo il caso in cui le spese relative a tale contratto sono incluse nel costo totale del credito”.

⁴ Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

⁵ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

⁶ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

⁷ GU L 95 del 21.4.1993, pagg. 29-34.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, la Commissione propone di stabilire che l'accesso alle banche dati private e pubbliche esistenti negli Stati membri debba essere garantito senza discriminazioni ai creditori transfrontalieri. L'articolo 8 della proposta iniziale è quindi sostituito interamente da un nuovo articolo così formulato:

1. Nel caso dei crediti transfrontalieri, ogni Stato membro garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri, a condizioni non discriminatorie, alle banche dati situate nel proprio territorio.
2. Il consumatore e il fideiussore sono informati immediatamente e gratuitamente, a loro richiesta, del risultato di ogni consultazione.

4.3.7. TAEG (em. 23, 40, 194, 195, 197, 198)

Il TAEG indicato nell'informazione precontrattuale dev'essere chiaro, trasparente e calcolato in modo da permettere ai consumatori un effettivo confronto tra le varie offerte di credito. L'annuncio pubblicitario deve contenere un esempio illustrativo. Il tasso indicato nel contratto deve comprendere il costo dell'eventuale assicurazione obbligatoria, da chiunque sia offerta.

Il TAEG sarà calcolato sulla base del "costo totale del credito", comprendente tutti i costi relativi ai contratti connessi conclusi dal consumatore con o tramite il creditore, se tali contratti sono necessari per ottenere il credito o il tasso indicato nell'annuncio pubblicitario (un riferimento a questa disposizione sarà inserito nel considerando 19). Esempi di calcolo saranno riportati nell'allegato.

Il costo totale del credito è definito come segue nell'articolo 2 (definizioni):

"costo totale del credito ai consumatori": tutti i costi, compresi gli interessi debitori, le commissioni e le spese di qualsiasi natura che il consumatore deve pagare per il contratto di credito secondo i termini dello stesso e che sono note al creditore. I costi relativi ai servizi connessi al contratto di credito, in particolare i premi di assicurazione, sono compresi se il servizio è necessario per ottenere il credito o il tasso indicato nell'annuncio pubblicitario ed è concluso con il creditore o un terzo, se il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito lo hanno concluso per conto di tale terzo o hanno presentato l'offerta o il servizio come tale al consumatore. I costi che il consumatore deve versare all'atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore o dall'intermediario del credito, in particolare il notaio, l'amministrazione fiscale, l'ufficio del registro e, in generale, i costi imposti dall'amministrazione competente in materia di registrazione e di garanzia sono esclusi;

L'articolo 12 (TAEG) sarà modificato per tener conto di queste modifiche. In particolare, non vi saranno più indicati gli elementi da includere nel costo totale del credito, già specificati nell'articolo 2.

4.3.8. Diritto al rimborso anticipato

Al consumatore è riconosciuto il diritto di rimborso anticipato in qualsiasi momento nel corso del contratto. In tal caso, egli "ha diritto ad un'equa riduzione del costo del credito". Tuttavia, il creditore può esigere un indennizzo "equo e obiettivo", tranne:

- per i contratti di credito per i quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno;
- se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito.

Queste modifiche saranno inserite nell'articolo 16 (Rimborso anticipato).

Inoltre, il considerando interessato preciserà il significato di "equo e obiettivo": "Al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi. In tal caso, che il rimborso anticipato sia parziale o integrale, il creditore deve poter esigere unicamente un indennizzo equo e obiettivo. *Un indennizzo obiettivo è una compensazione per i costi sostenuti dal creditore in diretta conseguenza del rimborso anticipato; è equo se tiene conto degli interessi di entrambe le parti contrattuali.*

4.3.9. *Diritto di recesso (em. 192)*

Il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto di credito. Nell'articolo 11 (diritto di recesso) il periodo e le modalità saranno allineati a quelli della direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari⁸ al fine di evitare le incongruenze (in particolare quando il credito ai consumatori è venduto a distanza). A questo fine, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11 saranno riformulati tenendo conto rispettivamente dei paragrafi 1 e 6 di detta direttiva.

Inoltre, il consumatore deve essere informato delle somme da rimborsare. L'articolo 11, paragrafo 3 sarà riformulato secondo l'emendamento 192, ad esclusione dell'ultima frase, soppressa.

Nel paragrafo 4, dopo le parole "contratti di credito", il testo è riformulato nel modo seguente: "stipulati tramite i servizi di un funzionario, purché il funzionario confermi che il consumatore gode dei diritti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, né ai contratti di credito che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva che sono garantiti da un'ipoteca su un immobile o da una garanzia abitualmente utilizzata a tal fine in uno Stato membro e ai contratti di credito risolti in forza: [...]".

4.3.10. *Sconfino dell'importo totale del credito (em. 130)*

Disposizioni specifiche saranno previste in caso di sconfino dell'importo totale del credito, a determinate condizioni. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 della proposta iniziale sono riformulati nel modo seguente:

1. In caso di *sconfino significativo* dell'importo totale del credito che si protragga per un periodo superiore a un mese, il creditore avvisa il consumatore, *su un supporto cartaceo o un altro supporto durevole*, che si trova in stato di sconfino e gli comunica *l'importo dello sconfino*, il tasso debitore e/o le *penali*, le *spese o gli*

⁸ Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

interessi di mora applicabili.

2. Ogni sconfino significativo dell'importo totale del credito di durata superiore a tre mesi è regolarizzato, se necessario per mezzo di un nuovo contratto di credito che prevede un importo totale del credito più elevato.

4.3.11. *Intermediari del credito (em. 162)*

La Commissione mantiene la definizione iniziale degli intermediari del credito. Tuttavia, la regolamentazione e il controllo di tali intermediari devono restare di competenza degli Stati membri. Il testo dell'articolo 28 (Registrazione dei creditori e degli intermediari del credito) è sostituito dal testo seguente:

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari del credito siano controllati da un organismo o da un'autorità indipendente dall'istituzione finanziaria o siano oggetto di una regolamentazione.

4.3.12. *Redazione legislativa*

L'accettazione di alcuni emendamenti votati dal Parlamento europeo comporta modifiche dirette e consequenziali della proposta iniziale. I capitoli e gli articoli dovranno essere riorganizzati e rinumerati per garantire la chiarezza.

5. **PROPOSTA MODIFICATA**

A norma dell'articolo 251 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.